

dis.

Tale finanziamento, di cui non è stato precisato l'ammontare, dovrebbe effettuarsi rilasciando mano a mano speciale allo stesso Ufficio di effettuare operazioni di cessione di quinto in nome e per conto di questo Istituto.

In corrispondenza dei relativi contratti di cessione l'Istituto emetterebbe altrettante polizze di assicurazione vita, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 giugno 1908, n. 335, a garanzia del rischio di morte e dei rischi diversi di infortunio, che potrebbero colpire i cedenti.

Operazioni di tale genere sono consentite all'Istituto dalla sua legge regolatrice: infatti l'art. 13 del R. D. L. 29 aprile 1923 N. 906, comprende tra i modi di impiego delle disponibilità e delle riserve, "sovrventioni agli impiegati ed operai dello Stato e di Enti pubblici contro garanzia di una quota degli emolumenti ad essi dovuti autorizzata dalle leggi vigenti".

La disposizione si riporta però alle leggi vigenti in materia e quindi alla legge 30 giugno 1908; dal che deriva che le sovrventioni non potranno avvenire se non a favore degli impiegati di cui è fatta menzione all'art. 12